*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 105° — Numero 298**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1964, n. 1233.

**Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione della medaglia d'argento al valor militare al comune di Vestenanova, in provincia di Verona.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'argento al valore militare al comune di Vestenanova (Verona).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 2 novembre 1964, n. **1234**.

**Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è concesso ai lavoratori di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza.

Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo citato.

Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente art. 1, ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.

Art. 3.

E' riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Art. 4.

All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000 e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 3 novembre 1964, n. **1235**.

**Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e precisamente le sue sponde, golene, arginature in destra e in sinistra della presa dell'Arno, a valle dell'abitato di Pontedera, fino allo sbocco a mare presso il Calambrone, la stessa opera di presa e la botte sottopassante l'Arno per il convogliamento delle acque del Fucecchio e del Bientina nello scolmatore.

Art. 2.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature e sponde in destra e in sinistra della deviazione del tratto terminale del fiume Tora, compresa tra la località Poggiolitone e l'immissione nel canale scolmatore in località Lavandone.

Art. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire, con proprio decreto, il perimetro del compren-

sorio degli immobili che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — MANCINI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1964, n. 1236.

**Istituzione del corso di laurea in lingue e letterature orientali presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 giugno 1954, n. 360;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1964-65 è istituito presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, il corso di laurea in Lingue e letterature orientali.

I titoli di ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « laurea in Lingue e letterature orientali ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia rilascia, oltre la laurea in Lingue e letterature straniere, anche la laurea in Lingue e letterature orientali.

Dopo la tabella IX, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, assumendo il numero IX-*bis*, la tabella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi dell'art. 63 del testo unico 31 agosto 1963, n. 1592, saranno approvate le convenzioni stipulate tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia ed il Comune e l'Amministrazione provinciale di Venezia per la istituzione e finanziamento di due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti orientalistici del corso di laurea in Lingue e letterature orientali.

Art. 4.

Agli incarichi di insegnamento del suddetto corso di laurea sarà provveduto con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni, nell'ambito degli incarichi conferibili con i fondi di bilancio all'uopo autorizzati.

Art. 5.

Lo statuto dell'Istituto anzidetto è modificato nel senso che dopo l'art. 19 è inserito un nuovo articolo che assume il n. 20, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, conformemente a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 102.* — VILLA

**Tabella contenente l'ordinamento del corso di laurea in Lingue e letterature orientali, annesso alla Facoltà di lingue e letterature straniere.**

Titoli di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, diploma di abilitazione magistrale, diploma degli Istituti tecnici di ogni tipo a norma della legge 21 luglio 1961, n. 685; licenza a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue Marcelline di Milano ovvero licenza a norma della legge 18

marzo 1957, n. 94 o dal Liceo femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal Liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo (v. tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652).

Durata del corso di studi quattro anni:

Insegnamenti fondamentali:

1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere tra l'araba, la ebraica, la cinese, la giapponese o dell'India);
2) una seconda lingua o letteratura orientale (da scegliere come sopra);
3) lingua inglese o lingua russa (biennale);
4) Geografia del vicino medio ed estremo Oriente;
5) Storia politica e delle istituzioni dell'Oriente (biennale);
6) Storia delle religioni dell'Oriente;
7) Lingua e letteratura italiana (biennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua e letteratura turca;
2) Lingua e letteratura iranica;
3) Storia dell'arte orientale;
4) Francese.

Lo studente deve seguire per quattro anni l'insegnamento della prima lingua e letteratura orientale e per un biennio l'insegnamento della seconda lingua e letteratura orientale.

Per essere ammesso all'esame di laurea (il cui diploma indicherà la specializzazione nella lingua e letteratura scelta come materia quadriennale) lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami della lingua e letteratura quadriennale, della biennale, degli insegnamenti obbligatori e di altri due insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Gli esami di 1°, 2°, 3° e 4° anno, nella lingua e letteratura scelta come materia quadriennale constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta comporta una traduzione in italiano per gli studenti del primo e secondo anno, una versione dall'italiano, un dettato e una composizione letteraria nella lingua orientale per gli esami del 3° e 4° anno. Le prove orali comprendono la materia del corso ufficiale dell'anno, un esame generale di storia letteraria ed una lezione pratica.

Per gli esami della seconda lingua e letteratura la prova scritta comporta una traduzione in italiano, la prova orale la materia del corso monografico, nozioni di grammatica e nozioni generali di storia letteraria. Le prove delle altre materie sono soltanto orali

Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga e non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare il Seminario di lingua e letteratura prescelta fin dal primo anno come materia di specializzazione e compiervi i lavori assegnati dal rispettivo direttore.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sulla lingua e letteratura scelta come materia quadriennale.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

Repertorio n. 26.

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un insegnamento di lingua e letteratura orientale presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno il giorno 20 del mese di novembre in Venezia in una sala al 4° piano del palazzo Corner e precisamente nell'ufficio del presidente della Provincia, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblica-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, a termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori:

dott. Bruno Zernitz, nato il 1° novembre 1905 a Trieste e residente a Venezia e

Guido Costantini, nato il 15 novembre 1898 a Venezia, residente a Venezia-Mestre, testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi:

il comm. rag. Alberto Bagagiolo, nato a Venezia il 19 settembre 1907 presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale rispettivamente in data 28 luglio e 26 settembre 1961 (allegati *A* e *C*);

il gr. uff. prof. Italo Siciliano, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato *B*).

Premesso

che la richiesta d'istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature orientali inoltrata dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia è stata favorevolmente esaminata dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

che il Consiglio della provincia di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegato *A*);

che il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati *D*, *E*, *B*);

Tutto ciò premesso

i predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sarà istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale.

Art. 2.

La provincia di Venezia si obbliga a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) per il periodo di anni 20 consecutivi a decorrere dalla data di nomina del professore stesso.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella che l'Istituto è tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, la provincia di Venezia verserà, in aggiunta al contributo di cui al precedente articolo, la somma occorrente per integrare la differenza.

Art. 4.

La provincia di Venezia si obbliga inoltre a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

La provincia di Venezia si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente articolo tre.

Art. 5.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno dalla provincia di Venezia versate all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di lingua e letteratura orientale nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia del professore titolare di una delle cattedre orientalistiche del corso di laurea in lingue e letterature orientali e si intenderà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi enti rappresentati e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di due fogli scritti su facciate sette e tre righe dell'ottava.

Comm. rag. Alberto Bagagiolo, presidente dell'Amministrazione della provincia di Veneza:

F.to Alberto BAGAGIOLO

Gr. uff. prof. Italo Siciliano, rettore dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia:

F.to: I. SICILIANO

Dott. Bruno Zernitz, teste:

F.to: Bruno ZERNITZ

Sig. Guido Costantini, teste:

F.to: Guido COSTANTINI

Dott. Guido Monaco, ufficiale rogante:

F.to: Guido MONACO

Registrato a Venezia - Ufficio atti civili, addì 21 novembre 1961, n. 1878, volume 316 Atti pubblici. Esatte L. gratis. - *Il direttore*: B. CASATI.

Repertorio n. 27

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un insegnamento di lingua e letteratura orientale presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno 10 del mese di gennaio in Venezia in una sala al 2° piano del Palazzo Giustinian dei Vescovi e precisamente nell'ufficio del Rettorato, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblica-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, a termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori:

dott. Fernando Turio, capo della ripartizione legale contratti del comune di Venezia, nato il 24 agosto 1910 a Venezia, residente a Venezia e il sig. Guido Costantini, nato il 15 novembre 1898 a Venezia, residente a Venezia-Mestre, testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi:

il dott. Armando Gavagnin, nato a Venezia il 3 ottobre 1901 nella qualità di assessore delegato vice sindaco della città di Venezia, il quale agisce in esecuzione delle deliberazioni del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Venezia in data 26 ottobre 1960, n. 56624. S.G., approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 24 novembre 1960, n. 35273, Divisione 2ª e n. 4125 G.P.A. (allegato *A*), del Consiglio comunale di Venezia in data 27 marzo 1961, n. 8726 S.G., approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 4 maggio 1961, n. 11180, Div. 2ª e numero 1368 G.P.A. (allegato *B*), del Consiglio comunale 6 novembre 1961, n. 44191 Rip. P.I., approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta 27 novembre 1961, n. 35478, Div. 2ª e n. 4413-*bis* G.P.A. (allegato *C*);

il gr. uff. prof. Italo Siciliano, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, Rettore Magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato *D*),

Premesso

che la richiesta d'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature orientali inoltrata dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia è stata favorevolmente esaminata dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

che il Consiglio del comune di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegati *B* e *C*);

che il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati *E*, *F*, *D*).

Tutto ciò premesso

I predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dello Istituto universitario di economia e commersio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sarà istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa

Facoltà ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale.

Art. 2.

Il comune di Venezia si obbliga a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di lire 3.000.000 (tre milioni) per il periodo di anni 20 consecutivi a decorrere dalla data di nomina del professore stesso.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella che l'Istituto è tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, il comune di Venezia verserà, in aggiunta al contributo di cui al precedente articolo, la somma occorrente per integrare la differenza.

Art. 4.

Il comune di Venezia si obbliga inoltre a versare all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue, pari al 20 % del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il comune di Venezia si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo prevista dal precedente art. 3.

Art. 5.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno dal comune di Venezia versate all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di lingua e letteratura orientale nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di 20 anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia del professore titolare di una delle cattedre orientalistiche del corso di laurea in lingue e letterature orientali e almeno un anno prima della scadenza le parti si accorderanno per la sua eventuale rinnovazione.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intenderà soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'articolo 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono assieme ai testimoni e a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di due fogli scritti su facciate sei e otto righe della settima.

Dott. Armando Gavagnin, assessore delegato e vice sindaco: F.to Armando GAVAGNIN

Gr. uff. prof. Italo Siciliano, Rettore dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia: f.to I. SICILIANO

Dott. Fernando Turio, teste: f.to Fernando TURIO

Sig. Guido Costantini, teste: f.to Guido COSTANTINI

Dott. Guido Monaco, ufficiale rogante: f.to Guido MONACO.

Registrato a Venezia - Ufficio atti civili, addì 12 gennaio 1962, n. 2667, vol. 317 Atti pubblici. Esatte L.: esente. — p. *Il direttore*: (B. CASATI) f.to illeg.

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1964, n. 1237.

**Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina l'11 giugno 1964 per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Tisiologia », in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MEZZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 118.* — VILLA

---

Repertorio n. 105

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

**Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 11 del mese di giugno nel Rettorato dell'Università degli studi di Messina, innanzi a me, dott. Renato Capunzo, nato a Napoli il 3 febbraio 1921, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 22 novembre 1963, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Raffaele Picichè, nato a Messina, il 1° novembre 1921 direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e dott. Antonino Casella, nato a Messina il 30 gennaio 1925, direttore di sezione dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Salvatore Pugliatti, nato a Messina il 16 marzo 1903, Rettore dell'Università degli studi di Messina e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 1964 che fa parte integrante del presente atto come allegato *A*;

dall'altra

il prof. Omodei Zorini Attilio, nato a Candia Lomellino (Pavia) il 24 marzo 1897, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, con sede in Roma, ed il prof. Giovanni Paolo L'Eltore, nato a La Spezia il 22 novembre 1903 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di segretario generale della Federazione predetta, entrambi a ciò autorizzati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza in data 7 gennaio che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*, comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo,

premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Tisiologia fra le materie complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia;

che la Federazione italiana contro la tubercolosi, allo scopo di potenziare i mezzi di lotta contro la tubercolosi e di contribuire al progresso degli studi in tal campo, è venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla Cattedra di tisiologia

che la Facoltà di medicina e chirurgia, ravvisando l'importanza assunta da tale insegnamento, ha espresso parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione della Cattedra di ruolo;

che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo nonchè lo schema di convenzione:

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina venga attuato l'insegnamento di Tisiologia si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

*a*) lire 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

*b*) lire 920.000 (novecentoventimila), pari al 20% dei contributi di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo 1 debbono essere versati all'Università di Messina in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Messina per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Tisiologia.

L'Università di Messina verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Tisiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di 20 anni in 20 anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

*a*) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

*b*) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

*c*) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

L'Università degli studi di Messina non assume alcun onere ed obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Art. 8.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università di Messina, sarà registrata in esenzione a tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1703.

Il presente atto viene da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante.

La presente convenzione è scritta su due fogli ed occupa sei facciate e parte della settima.

*Il rettore*: f.to Salvatore PUGLIATTI
f.to R. OMODEI ZORINI - f.to Paolo L'ELTORE
f.to Raffaele PICICHÈ - f.to Antonino CASELLA
*Il direttore amministrativo*: f.to Renato CAPUNZO

Registrato a Messina addì 23 giugno 1964, n. 911. Vol. 72, foglio - Messina Atti Pubblici Esatte Lire, gratis. — *Il direttore*: f.to dott. Pio VESPIGNANI.

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 1238.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma.**

N. 1238. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 87. — DI PRETORO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1239.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Comiso (Ragusa).**

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Comiso (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex ginnasio di Comiso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 82. — DI PRETORO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1240.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giovanni da Castiglione », di Castiglion Fiorentino (Arezzo).**

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Giovanni da Castiglione », di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *novembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 107. — VILLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1964, n. 1241.

**Estinzione della « Istituzione pro invalidi della guerra - Amministratrice del legato Ing. G. Gaudenzio Tronconi », con sede in Varese.**

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Istituzione pro invalidi della guerra - Amministratrice del legato Ing. G. Gaudenzio Tronconi », con sede in Varese, viene estinta ed il suoi patrimonio netto devoluto all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 188, *foglio n.* 75. — DI PRETORO

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1964.

**Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » che potranno essere conferite complessivamente nelle ricorrenze del 27 dicembre 1964 e del 2 giugno 1965.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1964 e del 2 giugno 1965, sarà, complessivamente, il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Cavaliere di gran croce . . . . . . | n. | 25 |
| Grande ufficiale . . . . . . . . . | » | 200 |
| Commendatore . . . . . . . . . . | » | 1.325 |
| Ufficiale . . . . . . . . . . . . | » | 2.700 |
| Cavaliere . . . . . . . . . . . . | » | 11.750 |

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di nonorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissato con provvedimento del Presidente del Cosiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO

(10268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1964.

**Sostituzione di un membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 10860 del 16 giugno 1964, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa quale rappresentante effettivo dell'Amministrazione in seno al Comitato centrale predetto l'ispettore generale dott. Francesco Camanni in sostituzione dell'ispettore generale dottor Vito Sanzo, chiamato ad altri incarichi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Francesco Camanni è nominato membro effettivo del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione del dott. Vito Sanzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1964

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

*Il Ministro per i lavori pubblici*
PIERACCINI

(10333)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.

**Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita, nella provincia di Teramo presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

*Presidente:*

Alberti dott. Isidoro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Iacovoni dott. Luisa, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri:*

Masseroni geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Pistelli Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ciarelli per. agr. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cugnini rag. Corrado, Valente Dino, Petraroli Aldo, Verni Giuseppe, Fioretti geom. Giacomo, Pirocchi Francesco e Coccagna Sergio, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, Pedicone geom. Antonio, Fumo Giovanni e Moschioni Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Giacomantonio Giacobbe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10154)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1964.

**Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ad addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco in ventiquattro Provincie.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modifiche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione per gli addetti esclusivamente o prevalentemente alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle Province appresso indicate;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata massima di novanta giorni, ai la-

voratori disoccupati delle province di Alessandria, Arezzo, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Chieti, Frosinone, Latina, Lecce, Matera, Napoli, Perugia, Pescara, Potenza, Rieti, Roma, Salerno, Siena, Taranto, Terni, Trieste e Viterbo che:

1) nel biennio precedente la data del presente decreto siano stati occupati in modo esclusivo o almeno prevalente alle dipendenze di aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle suddette Province;

2) non siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nè esercitino in via normale e prevalente attività in proprio di carattere agricolo o non agricolo, compresa in questa ultima anche quella domestica nel nucleo familiare; salvo prova contraria, si presumono a tal fine prevalentemente addette ai lavori domestici le donne, non aventi qualifica di capofamiglia agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, occupate, ai sensi del precedente n. 1), per meno di sei mesi all'anno in media;

3) si trovino nelle altre condizioni prescritte per beneficiare della concessione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sia trascorso il periodo di cui all'art. 76, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 60° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Nei limiti della concessione di cui all'art. 1, la durata del sussidio non può superare per ciascun avente diritto la metà di quella dell'occupazione rispettivamente accertata ai sensi del n. 1) dello stesso articolo.

Sono esclusi dal sussidio di cui al precedente articolo coloro che, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni sono ammessi al sussidio, ferme restando le altre precedenti condizioni, per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1964

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(10081)**

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1964.

**Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1964, n. 330;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani è composto come segue:

dott. Giovanni Vaiana, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e ing. Enrico Malcangio, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Mario De Meis, revisore effettivo, e avv. Mario Capossela, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

rag. Angelo Calamia, revisore effettivo, e dott. Baldassarre Carlino, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani.

Art. 2.

Il predetto Collegio dei revisori dei conti durerà in carica tre esercizi finanziari.

Art. 3.

Il Consiglio generale del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Trapani determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1964

*Il Ministro*: MEDICI

**(10187)**

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1964.

**Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani a ricevere in deposito anche le merci estere in alcuni locali del proprio Magazzino generale.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo

regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1959, concernente l'autorizzazione alla S. p. A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani, con sede in Asti ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visti i decreti ministeriali 24 dicembre 1960 e 20 novembre 1961 con i quali, rispettivamente, la Società venne autorizzata ad ampliare il Magazzino generale e a riceverví in deposito, in dodici celle frigorifere, anche le merci estere;

Visto il successivo decreto ministeriale 17 marzo 1964, con cui la Società è stata autorizzata ad ampliare ulteriormente il Magazzino generale con sei nuove celle frigorifere da utilizzare per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Viste le istanze datate 27 febbraio 1964, 22 e 27 maggio 1964, con le quali la Società ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito anche le merci estere in altri locali del Magazzino generale;

Visti i documenti presentati a corredo di dette istanze;

Viste le deliberazioni n. 87, del 6 marzo 1964, numero 227, del 29 maggio 1964 e n. 260, del 12 giugno 1964 con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze stesse;

Considerato che la Società ha rinunziato alla istituzione presso il Magazzino generale di apposito ufficio doganale e si è impegnata di assumere a proprio carico le spese ed indennità per il servizio doganale e per la vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani, con sede in Asti è autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere nei locali del Magazzino generale da essa esercitato distinti nelle planimetrie presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto con i numeri 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, fin'ora destinati al deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito di merci estere nei predetti locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa vigenti riguardo tali merci per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1964

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
OLIVA

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(10139)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

**Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Pisa-San Giusto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Pisa-San Giusto;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Pisa-San Giusto come segue:

Direzione di atterraggio:
pista principale 40° - 220° - pista sussidiaria 40° - 220°.

Lunghezza di atterraggio:
pista principale mt. 3300 - pista sussidiaria mt. 2440.

Livello medio dell'aeroporto mt. 2.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
pista principale testata a 40° mt. 2 - testata a 220° mt. 2,30;
pista sussidiaria testata a 40° mt. 2 - testata a 220° mt. 2,30.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(10077)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1964.

**Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Decimomannu.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Decimomannu;

che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Decimomannu come segue:

Direzione di atterraggio:
pista principale 350° - 170° · pista sussidiaria 350° - 170°.

Lunghezza di atterraggio:
pista principale mt. 2990 · pista sussidiaria mt. 1167.

Livello medio dell'aeroporto mt. 27.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
pista principale testata 350° mt. 31 - testata a 170° mt. 24,30;
pista sussidiaria testata 350° mt. 31 - testata a 170° mt. 24,30.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1964

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(10076)**

---

ORDINANZA MINISTERIALE 25 novembre 1964.

**Proroga fino al 15 dicembre 1964 del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 5 agosto 1964 per il completamento della profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune Province della Valle Padana.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 agosto 1964, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune Province della Valle Padana;

Considerato che le sfavorevoli condizioni metereologiche hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione, rallentando l'attuazione degli interventi programmati;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate fino al 15 dicembre 1964.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 novembre 1964

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(10336)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 10 novembre 1964, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Enrique Julio Alvarez, Console aggiunto di Argentina a Genova.

**(10067)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni, sito in comune di Acceglio (Cuneo).**

Con decreto interministeriale n. 217 del 12 maggio 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del compendio denominato « ex deposito munizioni », sito in comune di Acceglio (Cuneo) e riportato in catasto nel comune di Acceglio (Cuneo):

al foglio n. 39, pp. 215/*b*, 235, 225/*b*, 237, 234, 238, 224, 236, 226/*b*;

al foglio n. 40, pp. 435, 433, 434;

al foglio n. 42, pp. 777, 654, 643, 642, 641/*b*, 721/*b*, 720, 655 e 653/*b* e della estensione complessiva di mq. 30.729.

**(9990)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Calzificio nazionale - Cooperativa di produzione calze », con sede in Caronno Pertusella (Varese).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 novembre 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Calzificio nazionale - Cooperativa di produzione calze », con sede in Caronno Pertusella (Varese), composto dai signori:

Piro dott. Rosario, presidente.

Caramella dott. Sergio e Crescentini Francesco, membri.

**(9986)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Panni (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10129)**

**Autorizzazione al comune di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Torano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.082.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10130)**

**Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1964, il comune di Pietramelara (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.369.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10131)**

**Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10133)**

**Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1964, il comune di Lungro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10134)**

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1964, il comune di Calascibetta (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 37.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5002 della *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 18 novembre 1964.

**(10132)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Approvazione del piano di zona del comune di Milano**

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1964, n. 3926, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Milano.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1964, n. 167.

**(10071)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi Stazione (Siena).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, n. 13133, in data 12 novembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Tresa, con sede in Chiusi Stazione (Siena), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 12 agosto 1963 e 18 luglio 1964.

**(10065)**

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Renana, con sede in Bologna**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, n. 13443, in data 12 novembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Renana, con sede in Bologna, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 luglio 1963.

**(10066)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare due lasciti**

*A*) Con decreto del prefetto di Padova n. 47044 del 17 ottobre 1964, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 4.000.000 (quattromilioni), disposto dal compianto prof. Angelo Tonolo, per l'istituzione di un premio triennale per la matematica intitolato al suo nome.

*B*) Con decreto del prefetto di Padova n. 11834 del 27 maggio 1963, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare un lascito di L. 1.000.000 (unmilione), disposto dal professore Ernesto Tonolo, per integrare il patrimonio del premio di studio « Prof. Angelo Tonolo ».

**(9929)**

**Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diploma di laurea**

Il dott. Emanuele Cinelli, nato a Paola (Cosenza) il 23 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bari il 19 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

**(9916)**

Il dott. Mario Malandrini, nato a Colle Val d'Elsa (Siena) il 14 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 12 maggio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

**(9917)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 247, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario prodotto dall'archivista del ruolo organico del Ministero difesa-Aeronautica, signor Virgili Luigi, proveniente dai ruoli aggiunti, avverso il provvedimento n. 25182 con cui l'Amministrazione aeronautica, in data 22 dicembre 1960, ha rigettato l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riprodotto dall'art. 350 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 4 comma terzo del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il computo, ai fini della progressione economica nei ruoli aggiunti, del servizio non di ruolo prestato prima del collocamento nei ruoli speciali transitori.

**(9937)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1964, registro numero 46, foglio n. 247, è stato respinto il ricorso straordinario interposto il 21 marzo 1962 dall'operaio Angelo Sillitti avverso i provvedimenti ministeriali n. 59439 e n. 62400, rispettivamente in data 21 settembre 1961, e 31 gennaio 1962, concernenti il rigetto delle istanze del ricorrente, intese ad ottenere l'immissione nel personale impiegatizio non di ruolo, ai sensi degli articoli 22 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(10069)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova (Udine) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.**

Con decreto in data 13 ottobre 1964, n. 300.16.III.86/4.738 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Palmanova (Udine) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(9926)

**Autorizzazione all'Amministrazione degli istituti ospitalieri di Cremona ad istituire un corso per l'istruzione teorico-pratica per gli aspiranti alla qualifica di tecnici di radiologica.**

Con decreto in data 5 novembre 1964, n. 300.16.III.26/2.876 del Ministro per la sanità, l'Amministrazione degli istituti ospitalieri di Cremona viene autorizzata ad istituire ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso di istruzione teorico-pratica per gli aspiranti alla qualifica di tecnici di radiologia, presso gli Istituti ospitalieri medesimi.

(9928)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1964, registro n. 22, foglio n. 163, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal rag. Seravalli Lino, dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, contro il giudizio complessivo di «mediocre» attribuitogli, per l'anno 1961, dal predetto Ente e contro i provvedimenti di esclusione da scrutinio ed esami di promozione.

(9940)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

**Corso dei cambi del 1° dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,83 | 624,81 | 624,84 | 624,84 | 624,84 | 624,84 | 624,84 | 624,84 | 624,84 | 624,84 |
| $ Can. | 582,32 | 582,20 | 582 — | 581,95 | 581,30 | 582,25 | 581,95 | 582,35 | 582,30 | 582,30 |
| Fr. Sv. | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,80 | 144,75 | 144,80 | 144,805 | 144,80 | 144,81 | 144,80 |
| Kr. D. | 90,34 | 90,36 | 90,36 | 90,335 | 90,30 | 90,33 | 90,36 | 90,32 | 90,34 | 90,35 |
| Kr. N. | 87,36 | 87,37 | 87,40 | 87,37 | 87,45 | 87,35 | 87,38 | 87,37 | 87,35 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 121,38 | 121,41 | 121,38 | 121,425 | 121,30 | 121,38 | 121,43 | 121,35 | 121,37 | 121,35 |
| Fol. | 173,92 | 173,91 | 173,93 | 173,91 | 173,90 | 173,92 | 173,9115 | 173,92 | 173,92 | 173,92 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,592 | 12,5940 | 12,5925 | 12,5875 | 12,59 | 12,5927 | 12,59 | 12,59 | 12,595 |
| Franco francese | 127,51 | 127,51 | 127,515 | 127,52 | 127,50 | 127,51 | 127,5175 | 127,50 | 127,51 | 127,51 |
| Lst. | 1744,10 | 1744,60 | 1744,65 | 1744,60 | 1744,25 | 1743,90 | 1744,70 | 1744 — | 1743,90 | 1744,40 |
| Dm. occ. | 157,15 | 157,10 | 157,12 | 157,065 | 157,09 | 157,16 | 157,07 | 157,15 | 157,14 | 157,10 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,18 | 24,19 | 24,18625 | 24,15 | 24,18 | 24,187 | 24,18 | 24,18 | 24,185 |
| Escudo Port. | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,76 | 21,80 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,76 | 21,76 |

**Media dei titoli del 1° dicembre 1964**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,075 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97 — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,575 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,575 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 94,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 94,60 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 94,475 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 99,975 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,025 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,175 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,95 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 1° dicembre 1964**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,84 |
| 1 Dollaro canadese | 581,95 |
| 1 Franco svizzero | 144,802 |
| 1 Corona danese | 90,347 |
| 1 Corona norvegese | 87,375 |
| 1 Corona svedese | 121,427 |
| 1 Fiorino olandese | 173,912 |
| 1 Franco belga | 12,593 |
| 1 Franco francese | 127,519 |
| 1 Lira sterlina | 1744,65 |
| 1 Marco germanico | 157,067 |
| 1 Scellino austriaco | 24,187 |
| 1 Escudo Port. | 21,755 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova (coefficiente 157) nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

Dei posti anzidetti, ne sono riservati:

*a*) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto (coefficiente 157). Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'art. 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed in un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 9;

*b*) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto (coefficiente 157). Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'art. 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 9;

*c*) due terzi agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nella Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso di diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

*B*) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

*a*) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, numero 93;

*b*) per i cittadini deportati dal nemico;

*c*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959; per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1289.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

*a*) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

*b*) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera *c*), del presente decreto;

*C*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici e non esserne incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

*E*) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

*F*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 9 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 9 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M. o Olivetti o Remington).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda:

*a*) il proprio domicilio e recapito;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

*f*) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui

all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali ed istituzionali.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

Gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-1945 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dei territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indicati nell'art. 1, lettera *c*), del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2), dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carrie-

ra esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dvranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

*Parte prima*:

Componimento di italiano.

*Parte seconda*:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia, a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedansi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di datilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di ope-

razioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa, su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchine dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e quella pratica, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale e a quella pratica ne sarà data comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tali prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta di identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1964

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964*
*Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 3*

---

*Allegato 1*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo alla:

*Direzione generale degli affari generali e del personale - Ministero del tesoro* - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato a . . . . . . . . il (1) . . . . . . . . . . . ., residente in . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a 200 posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale del Tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . . ;

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . in data . . . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (5): . . . . . . . . . . . . . .;

di non avere mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . dal . . . . . . . . . .) (6).

. . . . . . . ., li . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . . . . (7).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

appartenente al personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro indicato nella lettera *c*) dell'art. 1 del bando di concorso (precisare la qualifica o la denominazione).

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*), e gli artt. 3 e 9 del bando di concorso, preciseranno nella domanda:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »;

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di operatore tecnico aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . . . . (indicare: I.B.M. oppure Olivetti oppure Remington).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(5) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(6) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(9538)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962 e 6 maggio 1963, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963 e n. 273 del 18 ottobre 1963;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i Bollettini ufficiali del Ministero numeri 24 e 32 rispettivamente dell'11 giugno e 6 agosto 1964, contenenti gli elenchi degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in Medicina e chirurgia e in Medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di marzo e novembre 1965 rispettivamente la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1963-64 e precedenti e, limitatamente alla seconda sessione di esame, coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1964-65.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di Ordini o Collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale che possono sostenere gli esami solo presso la Università di Firenze; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 1° marzo 1965; alla seconda non oltre il 16 ottobre 1965 alla segreteria della Università o Istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

*a*) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

*b*) certificato rilasciato dalla Università o Istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

*c*) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della Università il contributo di L. 3.000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o Istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichia-

rare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto-diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita di ufficio nel fascicolo del candidato, a cura della Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Art. 5.

I candidati, che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio prossimo venturo e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione, sono tenuti a presentare la domanda entro il 1° marzo 1965, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza, per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 13 marzo 1965 titolo che in originale o copia notarile dovranno presentare entro il 20 marzo 1965, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 13 marzo 1965 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia;
Attuario: Roma;
Medico chirurgo: Bologna;
Chimico: Bologna;
Farmacista: Bologna;
Ingegnere: Bologna;
Veterinario: Bologna;
Architetto: Venezia;
Perito forestale: Firenze;
Agronomo: Firenze;
Discipline statistiche: Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 29 marzo per la prima sessione e il giorno 8 novembre 1965 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 14 novembre 1964

*Il Ministro*: GUI

**Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1965**

| PROFESSIONI | SEDI |
|---|---|
| Dottore commercialista | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano (Univ. Cattolica) |
| | Milano (Univ. Bocconi) |
| | Napoli |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Perugia |
| | Pesaro-Urbino (Univ. Urbino) |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Torino |
| | Trieste |
| | Venezia |
| | Verona (Univ. Padova) |
| Attuario | Roma (Unica sede) |
| Medico chirurgo | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Sassari |
| | Siena |
| | Torino |
| Chimico | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Camerino |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Messina |
| | Milano |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Torino |
| | Trieste |

| PROFESSIONI | SEDI |
|---|---|
| Farmacista . . . . . . . . . | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Catania |
| | Ferrara |
| | Firenze |
| | Genova |
| | Macerata (Univ. Camerino) |
| | Messina |
| | Modena |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Parma |
| | Pavia |
| | Perugia |
| | Pesaro-Urbino (Univ. Urbino) |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Sassari |
| | Siena |
| | Torino |
| | Trieste |
| Ingegnere . . . . . . . . . . | Bari |
| | Bologna |
| | Cagliari |
| | Genova |
| | Milano |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Pisa |
| | Roma |
| | Torino |
| | Trieste |
| Architetto . . . . . . . . . . | Firenze |
| | Milano |
| | Napoli |
| | Palermo |
| | Roma |
| | Torino |
| | Venezia |
| Agronomo . . . . . . . . . . | Bari |
| | Bologna |
| | Catania |
| | Firenze |
| | Milano (Univ. Statale) |
| | Milano (Univ. Cattolica) |
| | Napoli |
| | Padova |
| | Palermo |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Sassari |
| | Torino |
| Perito forestale . . . . . . . | Firenze (Unica sede) |
| Veterinario . . . . . . . . . | Bologna |
| | Messina |
| | Milano |
| | Napoli |
| | Parma |
| | Perugia |
| | Pisa |
| | Sassari |
| | Torino |
| Discipline statistiche . . . . . | Bologna |
| | Roma |

(9983)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, relativo a un posto disponibile al 1° ottobre 1961 di insegnante d'arte applicata nelle Scuole d'arte, per il gruppo di materie: Decorazione ceramica; Ceramica e terracotta; Foggiatura al tornio; Formatura e stampatura; Cottura, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 43 del Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 2ª del 22 ottobre 1964 è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla 4ª classe di stipendio, relativo a un posto di insegnante di arte applicata, disponibile al 1° ottobre 1961, nelle Scuole d'arte, per il gruppo di materie: Decorazione ceramica; Ceramica e terracotta; Foggiatura al tornio; Formatura e stampatura; Cottura, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 1961, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1962.

(10085)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 268, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specializzati in epigrafia e antichità greche e romane.

(9906)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle anticità e belle arti.**

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 269, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a tre posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specializzati in paletnologia.

(9907)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª del 22 ottobre 1964, n. 43, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1964, registro n. 62, foglio n. 41, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a un posto di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in egittologia.

(9909)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate (Varese).**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5633 in data 25 novembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tradate;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli Enti ed Uffici interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Cambosu prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Torino;

Polli prof. Elio, direttore dell'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Milano;

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;

Gallizzo dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la Prefettura di Varese;

De Mitri dott. Andrea, ufficiale sanitario di Busto Arsizio.

*Segretario*:

Campolieti dott. Giuseppe, consigliere di sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Varese.

Le prove di esame si svolgeranno in Varese ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto resterà affisso, per otto giorni, negli albi dell'Ufficio del medico provinciale della Prefettura e del comune di Tradate.

Varese, addì 17 novembre 1964

*Il medico provinciale*: VESSICCHIO

**(10141)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTENISSETTA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 del 15 febbraio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nei Comuni della provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Carra dott. Giuseppe, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale superiore;

Occhipinti prof. dott. Giorgio, primario chirurgo di ruolo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;

Viola dott. Vincenzo, primario medico di ruolo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;

Cucugliata dott. Renato, medico condotto di ruolo del comune di Caltanissetta.

*Segretario*:

Barone dott. Gabriele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 21 novembre 1964

*Il medico provinciale*: CIRCO

**(10143)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.